



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 109 del 30/11/2021

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2021-2023 CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2021 E 2022 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **20:00** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
MARIN EMANUELE	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2021-2023 CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2021 E 2022 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 18,05%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Considerato che:

- la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica sul decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 39/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni stabilisce, per i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 che si collocano al di sotto del valore soglia (27%) la possibilità di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia, (che è dato dalla differenza tra le due percentuali il 27% ed il 18,05% pari al 8,95% della media dei primi tre titoli delle entrate del triennio 2018-2020 al netto del F.C.D.E. quindi fino all'importo massimo di € 565.713,74 e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5) che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;

- l'incremento massimo teorico di € 565.713,74 viene "calmierato" dall'art 5 del DM *"Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio" ai sensi del quale in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia (il 27%), possono incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella seguente tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 (il 27%)*

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

- preso atto del programma triennale del fabbisogno del personale anni 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19/03/2020 come modificata con deliberazione n. 79 del 18/08/2020;

- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/03/2021 ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P. - 2021);

- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente";

CONSIDERATO che:

- in data 13/05/2021 è avvenuto la cessazione di n. 1 agente di polizia locale C1 per dimissioni volontarie;

- in data 16/08/2021 è stato coperto il posto di n. 1 operaio categoria B1;

- in data 29/11/2021 si è concluso il procedimento di conferimento di incarico a contratto ex art. 110 comma 1 del T.U.E.L. con esito negativo;

- si rende ora necessario, provvedere a modificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/03/2021 mediante soppressione della figura di incarico a contratto ex art. 110 ed istituzione di una figura di istruttore direttivo categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato ed alla sostituzione dell'agente di polizia locale dimissionario nonché, al fine di sopperire alla annosa carenza di organico dei diversi settori dell'Ente, prevedere l'assunzione di altre 3 unità di personale, una categoria D1, C1 e B1 tutte a tempo pieno ed indeterminato, oltre a quelle inizialmente previste.

Rilevato pertanto che il Comune di Induno Olona dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 253.201,77, fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato 1) per l'anno 2021 e di € 300.677,11 per l'anno 2022.

Ritenuto pertanto di aggiornare il fabbisogno di personale per gli esercizi 2021-2022, secondo il seguente programma di assunzioni:

CAT.PROFILO	SETTORE	TEMPO	IMPORTO in Euro	ONERI in Euro	IRAP in Euro	TOTALE in Euro	Annotazioni
D1 Istr. Direttivo	Amm.vo	Pieno	23.980,09	6,397,89	2.038,31	32.416,29	Procedura in corso
D1 Istr. Direttivo	Eco/Fin.rio	Pieno	23.980,09	6,397,89	2.038,31	32.416,29	Procedura in corso
D1 Istr. Direttivo	Tecnico	Pieno	23.980,09	6,397,89	2.038,31	32.416,29	Incr. D.O.
D1 Assistente Sociale	Amm.vo	Pieno	23.980,09	6,397,89	2.038,31	32.416,29	
C1 Istr. Amm.vo	Amm.vo	Pieno	22.039,41	5.880,12	1.873,35	29.792,87	Incr. D.O.
C1 Istr. Amm.vo	Eco/Fin.rio	Pieno	22.039,41	5.880,12	1.873,35	29.792,87	Procedura in corso
C1 Istr. Amm.vo	Tecnico	Pieno	22.039,41	5.880,12	1.873,35	29.792,87	Procedura in corso
C1 Istr. Amm.vo	Tecnico	Pieno	22.039,41	5.880,12	1.873,35	29.792,87	Procedura in corso
C1 Agente di polizia	Vigilanza	Pieno	22.039,41	5.880,12	1.873,35	29.792,87	Procedura in corso
C1 Agente di polizia	Vigilanza	Pieno	22.039,41	5.880,12	1.873,35	29.792,87	Sost. cessato
B1 Operaio	Tecnico	Pieno	19.536,91	5.212,45	1.660,64	26.409,99	Incr. D.O.

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 1.772.966,79 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2021-2023 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022 (delibera n. 71 del 14/07/2020)

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare il fabbisogno di personale per gli esercizi 2021 e 2022 approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Induno Olona, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 29/11/2021 (verbale n. 16);

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267 e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) di prendere atto:

che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 18,05%;

che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, come integrato e "calmierato" ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 13/05/2020 è pari a € 252.301,77 per l'anno 2021 ed € 300.677,11 per l'anno 2022;

- 2) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2022, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa;
- 3) di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, la Deliberazione n. 41 del 25/05/2021 sostituendo il punto n. 2 del dispositivo con il seguente "Prevedendo che la gestione del Settore Amministrativo sia conferita ad un dipendente a tempo indeterminato cat. D"
- 4) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato A);
- 5) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020:
- 6) di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 7) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze, ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 8) di demandare ai Responsabili di Settore la competenza in ordine alla modalità di copertura delle posizioni individuate e quindi delle procedure di reclutamento da adottare (mobilità, utilizzo graduatorie di altri enti e concorso) affidando al Segretario generale la competenza in ordine all'approvazione dei bandi (di mobilità e di concorso) che si renderanno necessari ed il coordinamento per l'avvio delle varie procedure di reclutamento.
- 9) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **48** del **30.11.2021**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte